



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca

Ha emesso la seguente decisione nei confronti del tesserato Mattia Turturiello (tessera FISE n.000477/H) e del C.I. I Tifanini A.S.D. (Codice FISE n.143240), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Con comunicazione del 27 aprile 2022 la Segreteria degli Organi di Giustizia ha sottoposto all'esame di questo Giudice la Relazione del Presidente di Giuria, Cinzia Cesaro, relativamente ad alcuni episodi avvenuti in occasione del Concorso Nazionale S.O. A1* + Progetto Sport - Cavaliere Country Club organizzato dalla S.S.D. Cavaliere Country Club presso l'impianto Il Cavaliere Country Club in Napoli nei giorni 8-10 aprile 2022.

Nello specifico, il Presidente di Giuria ha segnalato la condotta del tesserato Mattia Turturiello (tessera FISE n.000477/H), il quale durante lo svolgimento della categoria C130 "faceva il suo ingresso in campo non in tenuta regolamentare, richiamato dalla giuria a indossare la giacca, tergiversava e, urlando si rivolgeva al collegio giudicante proferendo le seguenti parole siete dei fanatici e dei megalomani. Non ricevendo alcun tipo di reazione, usciva dal campo e vi rientrava dopo qualche secondo indossando la tenuta regolamentare".

Considerato che la condotta contestata al tesserato Mattia Turturiello avrebbe potuto rappresentare una violazione antiregolamentare disciplinarmente rilevante e che, per tale condotta, avrebbe potuto altresì rispondere l'Ente di appartenenza, il C.I. I Tifanini A.S.D. (Codice F.I.S.E. n.143240), il Giudice Sportivo Nazionale ha ritenuto di dover avviare il presente procedimento disciplinare nei confronti dei predetti soggetti, fissando la data per l'adozione della decisione per il giorno 14 maggio 2022, concedendo alle parti, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 del Regolamento di Giustizia, la facoltà di presentare memorie e/o documenti sino a due giorni prima di quello fissato per l'adozione della decisione.

Nonostante la regolare trasmissione del provvedimento, alcuna memoria difensiva è stata depositata dal tesserato e dal Circolo di appartenenza nel termine concesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 63.2 del Regolamento di Giustizia, la



Federazione Italiana Sport Equestri

Relazione del Presidente di Giuria nel Concorso in questione fa fede fino a prova contraria.

Si rileva pertanto che, in assenza di contestazioni provenienti dalle parti interessate né di prove prodotte a loro discarico, la condotta segnalata dal Presidente di Giuria, secondo cui il tesserato Mattia Turturiello "...urlando si rivolgeva al collegio giudicante proferendo le seguenti parole siete dei fanatici e dei megalomani..." sia stata effettivamente realizzata e quindi sia da considerarsi alla stregua di una condotta antiregolamentare, in contrasto con l'articolo 1.1 e 1.3 lettere c) e d) del Regolamento di Giustizia, con l'articolo 10 dello Statuto della F.I.S.E. e con gli articoli 1, 2 e 7 del Codice del Comportamento Sportivo del C.O.N.I. ovvero commessa in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, ed al divieto di rendere dichiarazioni lesive della reputazione, onorabilità e del prestigio delle Ufficiali di Gara, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo e per la cui realizzazione l'Ente di appartenenza è tenuto a risponderne non avendo dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

A fronte di quanto sopra, questo Giudice ritiene congrua l'applicazione nei confronti del signor Mattia Turturiello (tessera F.I.S.E. n.000477/H) della sanzione dell'ammenda di €200,00 (euro duecento/00) e della sospensione per 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'articolo 6 punti III e IV del Regolamento di Giustizia, mentre nei confronti del C.I. I Tifanini A.S.D. (Codice F.I.S.E. n.143240), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la sanzione dell'ammenda di €200,00 (euro duecento/00), *ex* articolo 6 punto III del Regolamento di Giustizia.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 4 e 6 del Regolamento di Giustizia

APPLICA

- al signor **Mattia Turturiello (tessera F.I.S.E. n.000477/H)**, ai sensi dell'articolo 6 punti III e IV del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'**ammenda di €200,00** (euro duecento/00) e la **sospensione per 15 (quindici) giorni** dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche da un minimo di quindici giorni ad un massimo di cinque anni. Tale sospensione comporta per il cavaliere contestualmente l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sanzione comporta contestualmente la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive sotto l'egida F.I.S.E;
- al **C.I. I Tifanini A.S.D. (Codice F.I.S.E. n.143240)**, in persona del legale rappresentante *pro*



Federazione Italiana Sport Equestri

tempore, ex articolo 6 punto III del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'**ammenda di €.100,00** (euro cento/00).

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 14 maggio 2022

f.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca